

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1052

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCALONE, BATTAGLIA, MAGLIOZZI
e MARINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1994

Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e
normativa della carriera di magistrato

ONOREVOLI SENATORI. - È vivamente sentita nell'ambito degli operatori del diritto l'esigenza che sia rivista in alcuni punti fondamentali e qualificanti sia la normativa che disciplina l'accesso nei ruoli della magistratura, sia l'esigenza di istituire un serio tirocinio che non può essere sacrificato ad alcuna esigenza di celere copertura dei posti e sia lo sviluppo della loro carriera che deve essere legato strettamente ai loro meriti professionali e non più affidati a criteri di anzianità che non ne esaltano la funzione ma piuttosto l'appiattiscono.

Con l'articolo 1 viene introdotto, oltre al requisito della laurea in giurisprudenza, il requisito del possesso del titolo di abilitazione all'esercizio di procuratore legale.

Questo nuovo requisito consente di evitare che studenti universitari, anche se teoricamente preparati, pervengano a coprire ruoli delicati quali quello di magistrato senza avere avuto un minimo di esperienza pratica nella vita dei tribunali.

L'introduzione di questo ulteriore requisito comporta la necessità di elevare il limite minimo di età per potere partecipare al concorso in quanto sarebbe praticamente inutile mantenere la normativa vigente tenuto conto dei tempi necessari per conseguire l'abilitazione professionale di procuratore legale. Con l'articolo 2 si tende a snellire le procedure concorsuali, ammettendo a partecipare alle prove scritte solamente coloro che in rapporto al voto di laurea ed al voto conseguito negli esami di abilitazione professionale sono sicuramente fra i migliori prodotti universitari e professionali.

Infatti, si mira ad ammettere alle prove scritte solamente un numero triplo di candidati rispetto ai posti messi a concorso ed in caso di parità di merito anche un numero di candidati superiore.

Il criterio selettivo è semplice, obiettivo e sicuramente economico perchè non comporta particolari tecniche applicative.

D'altra parte coloro che nutrono l'ambizione di entrare in magistratura sanno perfettamente che ciò presuppone necessariamente studi severi ed approfonditi.

Anche le prove di concorso non possono più consistere in relazioni teoriche ma necessita introdurre nelle prove di esame anche l'aspetto pratico che evidenzia nel candidato la sua capacità a sapere utilizzare gli studi teorici acquisiti.

Con l'articolo 3 viene stabilito che il tirocinio pratico del magistrato non possa essere inferiore a due anni così come nel passato era stabilito.

Con l'articolo 4 viene stabilito un principio di incompatibilità del magistrato con qualsiasi incarico pubblico o anche di natura privata che tanto danno ha provocato e continua a procurare all'immagine del magistrato che spesse volte è accusato di trascurare i compiti di magistrato per dedicarsi a compiti magari ben retribuiti.

L'articolo 5 ripristina i ruoli dei magistrati assicurando la possibilità di passare da un ruolo all'altro attraverso una selezione per concorsi per esami e non più con l'avanzamento automatico che induce ad un ineluttabile appiattimento della funzione con conseguente pregiudizio degli utenti della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

1. L'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - *(Requisiti per l'ammissione al concorso)*. - 1. Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso dell'abilitazione di procuratore legale che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni venticinque e non superiore ai quaranta, e soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

2. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo d'età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

3. Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, di moralità incensurabile».

Art. 2.

(Concorso per uditore giudiziario)

1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - *(Concorso per uditore giudiziario)*. - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi, in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i candidati che conseguano il maggiore punteggio sulla base del voto di laurea e del voto consegu-

to nell'esame di abilitazione di procuratore legale.

2. Al fine di procedere alla selezione per l'ammissione alle prove scritte il punteggio si calcola in proporzione al voto conseguito nel diploma di laurea e al voto conseguito nell'esame di abilitazione.

3. L'eventuale lode del diploma di laurea è valutata due punti. Sono, comunque, ammessi a sostenere le prove scritte un numero maggiore di candidati rispetto al triplo dei posti messi a concorso se si verificano situazioni di parità di punteggio con l'ultimo dei candidati utilmente collocato in graduatoria.

4. La valutazione è operata dal Ministero di grazia e giustizia. L'esame per gli ammessi consiste in tre prove scritte di contenuto teorico-pratico sulle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto romano e procedura civile;
- b) diritto penale e procedura penale;
- c) diritto amministrativo.

5. La prova orale verterà sulle materie previste per le prove scritte nonchè sul diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro, legislazione sociale e normativa comunitaria.

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati ammessi alla prova orale e che la superino con un punteggio non inferiore a 6/10 e saranno classificati e dichiarati vincitori secondo i punti che riporteranno».

Art. 3.

(Tirocinio per la preparazione specifica)

1. Gli uditori giudiziari, dichiarati vincitori di concorso, devono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le preture o tribunali e in tale periodo non possono essere destinati a svolgere funzioni giurisdizionali autonome.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto col presente articolo.

Art. 4.

(Incompatibilità delle funzioni di magistrato)

1. La funzione di magistrato è incompatibile con qualsivoglia incarico di natura pubblica o privata.

2. L'eventuale accettazione di tali incarichi comporta la decadenza della funzione giudiziaria.

3. Per i magistrati attualmente in servizio la rinuncia agli eventuali incarichi dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Avanzamento della carriera)

1. Sono ripristinati i ruoli organici dei magistrati di tribunale, Corte d'appello e Corte di cassazione.

2. Il Governo della Repubblica è delegato a determinare con apposito decreto legislativo il numero dei posti d'organico dei magistrati per ciascuna funzione.

3. La promozione della funzione di magistrato di tribunale a magistrato della Corte di appello e da magistrato di Corte di appello a magistrato della Corte di cassazione avviene per esami scritti ed orali secondo le norme che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare con decreto legislativo e comunque entro i limiti dei posti vacanti in organico.

4. I magistrati attualmente in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge conservano il loro *status* giuridico ed economico anche in soprannumero rispetto agli organici che il Governo andrà a determinare.

Art. 6.

(Doveri del magistrato)

1. Il magistrato deve svolgere le funzioni attribuitegli nei locali della sede giudiziaria alla quale è stato assegnato osservando l'orario d'ufficio.

2. È fatto obbligo al magistrato di risiedere stabilmente nello stesso comune dove ricade l'ufficio giudiziario al quale è assegnato.